DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1975

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nella Repubblica federale di Germania in conformità del titolo II della direttiva n. 72/161/CEE

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(75/315/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio n. 72/161/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva n. 72/161/CEE, il 16 gennaio 1975 il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato le seguenti disposizioni in applicazione del titolo II della succitata direttiva (qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura) :

— Baviera : disposizioni del 17 luglio 1974,
— Baden-Württemberg : disposizioni dell'8 agosto 1974,
— Assia : disposizioni del 10 giugno 1974,
— Rheinland-Pfalz : disposizioni del 2 luglio 1974,
— Saar : disposizioni del 1° luglio 1974,
— Nordrhein-Westfalen : disposizioni del 1° luglio 1974,
— Bassa Sassonia : disposizioni del 22 luglio 1974,
— Schleswig-Holstein : disposizioni dell'8 maggio 1974,
— Amburgo : disposizioni del 29 ottobre 1974,
— Brema : disposizioni dell'8 luglio 1974 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva n. 72/161/CEE, la Commissione deve decidere se, sotto il profilo della conformità di tali disposizioni alla suddetta direttiva e in considerazione degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, ricorrano le condizioni per l'intervento finanziario della Comunità ;

considerando che lo scopo essenziale del titolo II della direttiva n. 72/161/CEE è di consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che hanno superato i 18 anni, di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono, affinchè possano integrarsi in un'agricoltura moderna ;

considerando che per il raggiungimento di tale scopo gli Stati membri devono, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva n. 72/161/CEE, svolgere, oltre i cicli normali di studi agrari esistenti nei loro paesi, azioni intese a fornire agli imprenditori, ai salariati e ai coadiuvanti familiari agricoli una formazione complementare, sia generale, sia tecnica ed economica ;

considerando che, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva n. 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese effettuate nel quadro delle succitate azioni fino ad un importo massimo di 1 500 unità di conto per ogni agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di lezioni atto a consentire la formazione e la promozione professionale dell'interessato ;

considerando che le succitate disposizioni di applicazione della Repubblica federale di Germania sono conformi agli obiettivi di cui al titolo II della citata direttiva e istituiscono cicli completi di formazione e di perfezionamento intesi a migliorare le conoscenze professionali degli agricoltori o a fornire loro nuove cognizioni ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che quanto stabilito nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni di applicazione dei Länder federali, comunicate dal governo della Repubblica federale di Germania il 16 gennaio 1975, relative alla qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, in conformità del titolo II della direttiva n. 72/161/CEE, soddisfano alle condizioni per un intervento finanziario della Comunità relativamente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

all'azione comune di cui all'articolo 8 della succitata direttiva n. 72/161/CEE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione